

<b>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</b> <b>Piano regionale per la gestione dei rifiuti (PRGR) della Sicilia</b> <b>Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b> <b>sul Rapporto ambientale</b>	
<b>SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE</b>	<b>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale. Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II. <b>Il tavolo è supportato dall' ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</b>
<b>COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)</b>	<b>arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>06 5722 5060 / 5980</b> <b>SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it">dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it</a> <a href="mailto:DVA-2@minambiente.it">DVA-2@minambiente.it</a> <a href="mailto:polizzy.luciana@minambiente.it">polizzy.luciana@minambiente.it</a> / <a href="mailto:bonavita.giuseppe@minambiente.it">bonavita.giuseppe@minambiente.it</a>
<b>SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE</b>	<b>Regione Siciliana</b> Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:  <a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Struttura/PIR_Organigramma/PIR_SERVIZIO5OSSERVATORIOSUIRIFIUTIISPETTORATO/PIR_UOBn1/PIR_ProceduraVAS">http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Struttura/PIR_Organigramma/PIR_SERVIZIO5OSSERVATORIOSUIRIFIUTIISPETTORATO/PIR_UOBn1/PIR_ProceduraVAS</a>
<b>LUOGO E DATA</b>	<b>ROMA, 19/03/2019</b>

## PREMESSA

Con Deliberazione n.526 del 20.12.2018 la Giunta Regionale Siciliana ha “apprezzato” la proposta di PRGR, al fine di proseguire la presente procedura di VAS.

In premessa al documento di Piano si precisa che il PRGR “è relativo alla gestione dei rifiuti urbani e successivamente verranno redatti: il Piano dei Rifiuti speciali (aggiornamento), il Piano dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) ed il Piano delle Bonifiche dei siti contaminati (revisione);

- il Piano contiene l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’Isola, con specifico riferimento a tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti, anche suddivisi per ambito territoriale ottimale; a tal proposito, la proposta di Piano individua nove ambiti territoriali ottimali coincidenti con la delimitazione geografica delle ex Province (v. art. 199, comma 3, lettera f), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e, in ambito regionale, v. art.5, comma 2 e art.9, l.r. 8 aprile 2010, n.9);
- le autorizzazioni all’impiantistica di titolarità pubblica restano condizionate al rispetto dei Piani d’ambito di competenza di ciascuna Autorità d’Ambito e la coerenza di detta impiantistica con questi ultimi deve essere dichiarata da dette Autorità”.

Nel documento di Piano sono dichiarati i seguenti obiettivi:

- la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti;
- il recupero e il riciclaggio dei rifiuti;
- il trattamento, in modo ecologicamente corretto, dei rifiuti;
- lo smaltimento come ultima soluzione;
- evitare di produrre rifiuti.

L’Autorità procedente è la Giunta regionale della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti della Sicilia;

L’Autorità competente è il Dipartimento regionale dell’ambiente della Regione Siciliana.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- Allegato 1 al P.R.G.R - Linee Guida - Parte 1;
- Allegato 1 al P.R.G.R. - Linee Guida - Parte 2;
- Allegato 1 al P.R.G.R - Linee Guida - Parte 3;
- Allegato 1 al P.R.G.R - Linee Guida - Parte 4;
- Allegato 2 al P.R.G.R. - Elenco Impianti;
- Allegato 3 al P.R.G.R - Fonti di finanziamento;
- Allegato 4 al P.R.G.R. - Relazioni Provinciali Scenari;
- Allegato 5 al P.R.G.R. - Indicatori;
- Allegato 6 al P.R.G.R. - Flowchart 2017-2021 e fabbisogni;
- Allegato 7 al P.R.G.R. - Diagramma procedura e cronoprogramma;
- Allegato 8 al P.R.G.R. - Pert obiettivi Piano;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
- Scheda per la consultazione del Rapporto Ambientale;
- Elenco S.C.M.A (Soggetti Competenti in Materia Ambientale).

## 1. Contenuti del Rapporto Ambientale

1.1 I paragrafi inseriti nel Rapporto Ambientale sono adeguati?

Si

No

1.2 Se "NO", per quali motivi?

### Osservazione n. 1.1

Nel Rapporto ambientale (RA) devono essere fornite tutte le informazioni previste dall'art. 13 comma 4 e dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché quelle indicate dalla normativa regionale di riferimento per la VAS.

Si evidenzia, in generale, che il documento pubblicato e denominato "Rapporto ambientale" risulta privo delle informazioni e delle analisi tecniche fondamentali per valutare la sostenibilità ambientale del Piano. Già nelle osservazioni del MATTM-ISPRA al Rapporto preliminare si raccomandava fortemente, nella redazione del Rapporto ambientale, di seguire le indicazioni dell'Allegato VI e al fine di favorire un processo elaborazione delle valutazioni ambientali che fosse tecnicamente rilevante, si suggeriva la consultazione di linee guida e documenti pubblicati dall'ISPRA e dal MATTM.

Quanto prospettato al paragrafo 1.4 del RA: "*Schema non tecnico dei contenuti del rapporto ambientale*" a pagina 21, fa riferimento ad attività e contenuti che nel seguito del documento sono descritti in linea teorica, estrapolati da fonti normative o dei quali si dà atto attraverso la formulazione di conclusioni che non sono mai supportate da metodologie e analisi tecniche.

A tal riguardo si rappresenta che il RA è un documento tecnico che deve dare la possibilità quanti consultati di poter ripercorrere e verificare le operazioni di indagine, verifica e valutazione che hanno portato alla formulazione delle conclusioni valutative.

Pur rilevando che, probabilmente, nell'impostazione del PRGR proposto, siano da ricercare le motivazioni che hanno limitato lo sviluppo del RA, occorre comunque precisare che, in ragione del mancato esperimento delle seguenti operazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di VAS, tra cui:

- Valutazione di incidenza sui siti appartenenti alla rete Natura 2000;
- Verifiche di coerenza;
- Analisi di caratterizzazione e valutazione degli impatti ambientali delle azioni/misure di Piano sulle componenti e sui fattori ambientali, quali popolazione e salute umana, sulla biodiversità, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio;
- Individuazione, analisi e valutazione delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in relazione agli obiettivi di sostenibilità selezionati;
- Individuazione delle misure di mitigazione;
- Definizione delle misure di monitoraggio ambientale del PRGR: processo di monitoraggio, risorse, responsabilità, indicatori di contesto di processo e di contributo.

il documento proposto quale "Rapporto ambientale" non contiene gli elementi necessari alla formazione di un giudizio circa la sostenibilità ambientale del PRGR: la maggior parte dei contenuti riportati risultano inutili a tale scopo e ripropongono il medesimo approfondimento raggiunto in fase di scoping, a dimostrazione del fatto che anche l'obiettivo di tali preliminari consultazioni è stato disatteso, in quanto, per quello che si può rilevare, la quasi totalità delle osservazioni proposte è stata di fatto ignorata.

Alcune delle criticità più importanti saranno tuttavia meglio dettagliate al fine di fornire un ordine di misura dello scostamento del livello informativo proposto rispetto a ciò che avrebbe dovuto essere riportato nel RA.

Si rappresenta, oltretutto, che anche il presente contributo ha risentito della difficoltà di quanti coinvolti (MATTM e ISPRA) nel dover interpretare alcuni passaggi dei documenti posti in consultazione, espressi attraverso frasi incongruenti<sup>1</sup> o di difficile comprensibilità<sup>2</sup>, con strutture grammaticali e punteggiature casuali<sup>3</sup>, parole inesistenti nel vocabolario della lingua italiana<sup>4</sup>, e riferimenti errati<sup>5</sup>.

## 2. Piano Regionale Gestione dei Rifiuti

2.1 I contenuti e gli obiettivi del PRGR sono adeguati?

Si  
No X

2.2 Se “NO”, per quali motivi?

### Osservazione n. 2.2.1

In premessa a quanto si osserva nel presente contributo, si evidenzia che la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) del MATTM in occasione di una riunione in videoconferenza, tenutasi il giorno 5 febbraio us. convocata ex articolo 206-bis del D.lgs. 152/06, avente per oggetto la complessiva gestione dei rifiuti sul territorio regionale, ha già avuto modo di evidenziare alla Regione Siciliana, in maniera informale e preliminare, una

---

<sup>1</sup> Ad es. Pag. 27: “Il PRGR, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, contiene i seguenti elementi:

- aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- valutazione dell'idoneità di strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche sui rifiuti, tenuto conto della necessità di assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

Non si capisce i 3 sottopunti cosa hanno a che fare con il livello e la copertura geografica.

<sup>2</sup> Ad es. Pag. 38: “...il secondo si riferisce dall'entrata in funzione di nuovi impianti”.

Ed ancora, pag. 23: “L'adozione e l'applicazione del PRGR, dopo due decenni di gestione “derogata”, il raggiungimento degli obiettivi del Piano: allineamento giuridico-gestionale per raggiungere gli obiettivi di legge e l'introduzione dei principi contenuti nelle 4 direttive europee sull'economia circolare; produrranno un effetto migliorativo delle condizioni ambientali nell'Isola, per la biodiversità, le risorse naturali, oltre che per la riduzione degli impatti che in questi anni sono stati prodotti da un sistema di gestione dei rifiuti deregolamentato in ogni suo aspetto, in cui i di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Costituzione), che impone alla Pubblica Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi e che vincola ad un accorto uso delle risorse perseguendo i migliori risultati possibili”.

<sup>3</sup> Ad es. Pag. 61: “Per facilitare la separazione della materia alla fonte e l'avvio al riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio della materia, la promozione del riciclaggio dei materiali realizzati con gli imballaggi”

Frasi senza verbo

<sup>4</sup> Ad es. Pagg. 37 e 38: “Occhiutamente”, “coevamente”, “satisfattivi” (Piano, pag. 59)

<sup>5</sup> Ad es.: Pag. 23: “...approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore”: il Ministero non è pro-tempore!

serie di criticità emerse ad una prima lettura del Piano. In tale contesto si è anche data la disponibilità ad incontrare i tecnici della Regione presso il Ministero, al fine di superare le eventuali carenze del Piano e a chiarire alcuni punti dubbi. L'incontro con la Regione non si è tenuto, il Dipartimento regionale ha inviato alla Direzione RIN la check list con i requisiti minimi di Piano compilata, nella quale ha provveduto ad indicare la presenza o meno degli stessi e il riferimento ai paragrafi che dovrebbero soddisfarli.

Partendo proprio dall'analisi dei contenuti minimi richiesti per un Piano di gestione dei rifiuti urbani, ex articolo 199 del D.Lgs. 152/06, e la comparazione con la check list inviata dalla Regione si evidenziano gli elementi mancanti:

- l'analisi dei quantitativi di rifiuti per ciascun flusso, distinta per tipo e fonte;
- la valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
- la descrizione dei sistemi di raccolta dei rifiuti;
- la descrizione di eventuali trasferimenti di rifiuti fuori o dentro il territorio regionale, (infatti questi anche se non previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano come già suggerito dalla Commissione europea proprio nell'ambito della valutazione condotta sul precedente Piano della regione);
- la descrizione di sistemi speciali per olii usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- la valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;
- le politiche per i rifiuti che pongono particolari problemi di gestione;
- la prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili;
- la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
- manca infine tutta la descrizione inerente particolari tipi di rifiuti quali la raccolta differenziata dei RAEE, di pile e accumulatori, oli usati, veicoli fuori uso, e gli eventuali impianti di recupero o smaltimento di queste tipologie di rifiuti.

Nel dettaglio, la Regione, nella check list, indica in alcuni casi i capitoli e le pagine in cui sono trattati gli argomenti in discussione ed in altri casi rimanda a trattazione futura nel Piano dei rifiuti speciali; tuttavia non si ritiene condivisibile l'approccio proposto nel PRGR di rimandare ad atti futuri questioni relative alla gestione dei rifiuti urbani. Inoltre per alcune parti come la *"valutazione della chiusura degli impianti"* la Regione ha indicato che è stato istituito un gruppo di lavoro con ARPA per la redazione dei criteri di chiusura delle discariche non più in esercizio e tali criteri saranno riportati nella stesura definitiva del Piano. In tal modo però una parte importante di Piano risulterebbe non sottoposta alla valutazione di VAS, si ritiene invece che il Piano debba giungere alla procedura di valutazione ambientale nella sua stesura completa e recepire le eventuali osservazioni pervenute nella stesura definitiva.

Inoltre, altre parti risultano carenti non fornendo le necessarie misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti il perseguimento degli obiettivi e delle disposizioni previste dalla specifica normativa di settore.

**In particolare, risulterebbe necessario approfondire:**

- **la definizione dei fabbisogni e la loro copertura, la valutazione della necessità di ulteriori infrastrutture per gli impianti di rifiuti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero;**
- **i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;**
- **la descrizione delle politiche generali di gestione dei rifiuti e la descrizione di tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti.**

Nel dettaglio del Piano si evidenziano altresì ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento: si precisa che il Piano in oggetto è relativo alla gestione dei rifiuti urbani e

successivamente verranno redatti il Piano dei Rifiuti speciali (aggiornamento), il Piano dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) ed il Piano delle Bonifiche dei siti contaminati (revisione).

Tuttavia l'articolo 199 del D.Lgs. 152/06 definisce e disciplina il Piano di gestione dei rifiuti, e come già detto, elencandone i contenuti; tra i quali appunto anche il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Seppur nella prassi comune è consentito, ma non consigliato, l'adozione di specifici piani separati quali ad esempio quello per i rifiuti speciali o per le bonifiche, non appare conveniente scindere ulteriormente, in molteplici, specifici e distinti Piani, i flussi di rifiuti ed i temi che un unico documento dovrebbe, invece, pianificare e sviluppare in sinergia. **Non trascurabili, infine, sono le osservazioni prodotte nella nota ARES 3883220 del 03/08/2017, in relazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2012 adeguato con il recepimento delle osservazioni di VAS del 2015, nella quale tra i motivi di non *compliance* del Piano venivano indicati proprio la mancanza dei seguenti punti:**

- a) futura produzione dei rifiuti;
- b) trasferimenti dei rifiuti all'esterno della regione;
- c) chiusura degli impianti di rifiuti esistenti;
- d) rifiuti da imballaggi
- e) rifiuti urbani biodegradabili.

Pertanto, vista anche la delicata situazione in cui versa la gestione dei rifiuti nel territorio regionale, appare opportuno che nel redigendo PRGR possano essere definite le opportune condizioni per esaudire tutte le richieste formulate dalla Commissione, in modo da non incorrere in future valutazioni negative da parte della Commissione stessa.

#### **Osservazione n. 2.2.2**

Analizzando nel dettaglio i singoli capitoli del PRGR posto in consultazione si rappresenta quanto segue:

Il primo capitolo del Piano, intitolato: *“Presentazione del Piano per la Gestione dei rifiuti urbani: obiettivi politico-strategici”* più che una presentazione dello stato di fatto e gli obiettivi strategici e della metodologia utilizzata per la sua stesura, espone un insieme di questioni e considerazioni difficilmente inquadrabili all'interno di una esposizione unitaria e pertinente degli argomenti e certamente non finalizzate a fornire invece delle essenziali e preliminari informazioni per affrontare la lettura successiva del Piano.

**Il Piano di gestione di rifiuti dovrebbe essere sviluppato sotto un profilo eminentemente tecnico-specialistico, vista la complessità delle tematiche trattate, e dovrebbe presentare in maniera quanto più oggettiva e riscontrabile, un'analisi conoscitiva dello scenario attuale, fissare degli obiettivi da raggiungere, magari prefigurando diversi scenari di sviluppo in un ben definito arco temporale ed indicare le linee strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati. Destano invece perplessità le considerazioni in ordine alla qualità e alla veridicità dei dati, tra l'altro non sufficienti, come evidenziato, per costituire una plausibile base di sviluppo del Piano stesso.**

**In approfondimento ad una generale descrizione delle ormai note problematiche sulla gestione dei rifiuti nella Regione, il Piano dovrebbe restituire un quadro dettagliato dello stato della gestione dei rifiuti in Sicilia, occorre altresì che definisca una pianificazione mirata a fissare in modo chiaro, dimostrabile ed oggettivamente risolutivo come si intende operare per il raggiungimento di determinati obiettivi che nel Piano dovrebbero essere articolati con maggior chiarezza.**

Tuttavia nel capitolo primo del PRGR, ad esempio, si rimanda a future valutazioni, tra 5 o 7 anni, la determinazione del fabbisogno di nuovi impianti di incenerimento e/o termovalorizzatori (pag.43), l'individuazione di almeno 5 siti idonei alternativi per lo

smaltimento dei rifiuti pretrattati (pag. 45). A livello programmatico importanti decisioni sono rimandate a future valutazioni e decisioni degli Enti di governo o alle cosiddette Autorità di ambito (AdA), che tra l'altro per lo stato in cui la revisione normativa si trova non si sa bene se, ed eventualmente tra quanto tempo, queste potranno essere operative.

Non si comprende quindi quale sia il percorso per raggiungere ad alti livelli di raccolta differenziata, nonché per risolvere le gravi carenze impiantistiche della Regione.

Infine, si evidenzia l'opportunità di prevedere espliciti riferimenti alle 4 nuove direttive europee:

- la direttiva 849/2018/UE modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la direttiva 850/2018/UE modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE modifica la 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE modifica la direttiva 94/62CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

in quanto nel PRGR non si tiene conto delle stesse, né per quanto riguarda ad esempio i nuovi contenuti dei Piani, né dei nuovi obiettivi e a tal proposito si rimanda alla nota che la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM ha inviato a tutte le Regioni (nota prot. 2781/RIN del 14/02/2019) circa l'opportunità di aggiornare i piani tenendo conto delle nuove direttive, pur nelle more del recepimento nella normativa nazionale, entro luglio 2020.

Il Piano ed i suoi allegati, devono allinearsi alle richieste normative sul piano formale e su quello sostanziale, con indicazione di misure idonee a portare avanti una programmazione efficiente e forte che aiuti a recuperare il gap nella gestione dei rifiuti.

**Per superare la continua situazione di criticità del territorio parrebbe più appropriato dotarsi di uno strumento di pianificazione chiaro e certo che preveda cronoprogrammi attuativi e prenda decisioni immediatamente efficaci senza ulteriori rimandi.**

### Osservazione n. 2.2.3

Nel documento di Piano, sovente si leggono frasi di difficile comprensione, che utilizzano terminologie e definizioni che non trovano riscontro nel dettato normativo europeo e nazionale in materia di rifiuti. A titolo di esempio si riportano alcuni estratti:

- A pagina 9: *“Ed eccoci al percorso...in prima ed estrema sintesi: RP (rifiuto prodotto/esistente/potenziale) non necessariamente equivale al RT (rifiuto totale) conferito al sistema pubblico che è sostanzialmente, per convenzionalità: RD+RI. Dove RD è precisamente stabilito da un DM e dalla normazione regionale attuativa ed RI è costituito dal non RD che dovrebbe corrispondere alla parte di RT avviato a D (smaltimento). RT può subire p.c.d. degli “alleggerimenti di percorso” verso la destinazione finale D o R (recupero/riciclaggio) o nella cessazione del rifiuto EoW. Posto che R consente al rifiuto di trasformarsi nelle cc.dd. materie prime secondarie (es. polimeri di plastica recuperati da rifiuti di materiale plastico) oppure di ricostituire lo stesso bene, oppure di essere diversamente recuperato (es. ripristini ambientali, etc.) comunque di non essere avviato allo smaltimento D.”*
- Alle pagine 11-13 lo schema riportato definisce una serie di “flussi” che, secondo quanto contenuto nel Piano, definirebbe: *“[...] i flussi dei rifiuti derivanti dalla RT (non usciti come materiale recuperato/riciclato e difficoltosamente o non convenientemente avviati a discarica) vanno considerati in un ipotetico scenario*

*“aperto” alla soluzione chiara e decisa della situazione in cui versa la Regione Siciliana da lustri [...]”.*

- Alle pagine 46, 52, 154, la definizione di “*fermentazione*” è usata per indicare una tecnologia di trattamento dei rifiuti organici;  
la descrizione dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento meccanico biologico, definiti dal Piano come “*sovvall*”;  
la definizione di Frazione Organica da Raccolta Differenziata “*F.O.R.D.*” etc.

**Si auspica, pertanto, nell’ottica di una profonda revisione ed integrazione del documento di Piano, che sia rivolta la dovuta attenzione alla qualità dell’esposizione ed alla chiarezza degli argomenti trattati utilizzando definizioni tratte dalla letteratura di settore e dai riferimenti normativi. I documenti in consultazione, nonostante la complessità della materia trattata e la frequente necessità di far ricorso a termini tecnici, devono essere elaborati in modo da essere comprensibili ai soggetti consultati.**

#### **Osservazione n. 2.2.4**

Dall’analisi del RA si evince come il PRGR demandi al livello delle 9 “AdA” previste (corrispondenti alle 9 province) la valutazione di aspetti che dovrebbero essere approfonditi in modo unitario nel presente Rapporto ambientale. Si citano al riguardo 3 affermazioni rilevanti:

- *“Il PRGR è funzionale sia all’impiantistica operativa attuale sia allo scenario che verrà completato e realizzato nei nove ambiti territoriali. Contiene gli indirizzi per orientare le scelte strategiche e operative, i criteri per individuare “le aree idonee e non idonee” per l’impiantistica”* (RA, pag. 27);
- *“La regione si impegna entro i prossimi 7 anni a valutare un sistema sinergico di gestione dei rifiuti residui, individuando i sistemi di pretrattamento più idonei, le volumetrie necessarie e i siti alternativi per la realizzazione delle discariche o di altri impianti di smaltimento e/o di recupero energetico. Saranno i 9 Ambiti territoriali a stabilire l’applicazione delle previsioni contenute nel PRGR”* (RA, pag. 43);
- le ATO stabiliranno : *“le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale; i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti e di ulteriori impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità; campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni; le aree idonee nelle quali costruire nuovi impianti, oltre quelli esistenti e l’eventuale riallocazione degli impianti previsti - e ancora non realizzati - per conformarli al PRGR. Le Autorità d’Ambito oltre alla localizzazione impiantistica e logistica dovranno stimare nel dettaglio tipologia e capacità impiantistica, al fine di garantire, secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, la gestione dei rifiuti all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali”.* (pag. 105).

**Proprio per il suo valore strategico, il PRGR avrebbe dovuto prevedere un “sistema sinergico di gestione dei rifiuti residui” in questa fase e non “entro i prossimi 7 anni”.**

**Inoltre, anche se la DGR n. 224 del 20/6/2018 demanda a nove ambiti territoriali la gestione integrata dei rifiuti per specifica area, considerare “la gestione dei rifiuti all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali”, senza a monte aver analizzato, stimato e previsto un quadro organico ed armonico d’insieme del “sistema rifiuti” a livello regionale, preclude ogni tentativo di perseguire una visione unitaria a lungo termine, e tale da consentire di “programmare e pianificare” qualsiasi tipo di intervento**



**potendone prevedere e valutare a priori gli eventuali effetti sul contesto ambientale dell'isola.**

#### **Osservazione n. 2.2.5**

In riferimento al recupero e alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non destinati al recupero materiale, sono distinte nel Piano le raccolte destinate al recupero di materia (carta, cartone, vetro, metalli, organico) e quelle non destinate a recupero ma direttamente allo smaltimento (rifiuti pericolosi di origine urbana e rifiuti ingombranti).

Per questi ultimi non paiono essere definiti obiettivi specifici, in quanto la programmazione e le modalità di raccolta sono rimandate alle competenze delle province e degli ATO.

**Anche in questo caso si osserva che il PRGR dovrebbe considerare tutte le filiere interessate e definire un programma di gestione per ognuna di esse, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie. Rimandare ad una fase successiva o a strumenti di ambito la possibilità di pianificare la gestione del recupero, svuota il PRGR dei contenuti essenziali e strumentali all'attuazione delle politiche di settore che attraverso tale strumento dovrebbero trovare applicazione.**

#### **Osservazione n. 2.2.6**

Riguardo alle principali tempistiche previste per l'attuazione del PRGR, alle pagine da 41 a 49, si fa riferimento alle seguenti fasi:

- Si prevedono *“tre anni (fase ponte) previsti per la conclusione dell'emergenza”* – 2019-2021 (Piano, pag. 41);
- *“La regione Siciliana entro i prossimi 5 anni effettuerà le valutazioni ambientali (ecobilancio), tecniche, economiche e di potenzialità di innovazione”* (pag. 43);
- *“La regione si impegna entro i prossimi 7 anni a valutare un sistema sinergico di gestione dei rifiuti residui”* - 2019-2025 (pag. 49).

Inoltre viene indicato il 2035 quale orizzonte imprescindibile per realizzare nuovi impianti di discarica (pag. 44).

**Si ritiene opportuno che sia esplicitato il periodo di validità del Piano, rivalutando una scansione delle tempistiche riportate entro valori più realistici, in quanto, a tal proposito, il D.Lgs. 152/2006, prevede che le Regioni debbano provvedere alla valutazione delle necessità di aggiornamento del Piano almeno ogni 6 anni.**

#### **Osservazione n. 2.2.7**

Si prende atto con la DGR n. 224 del 20/6/2018 dell'istituzione di nove Autorità di governo d'ambito dei rifiuti denominate “AdA”: Enti rappresentativi dei liberi consorzi comunali, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni, che dovrebbero assicurare una *governance* più forte ed autorevole sul territorio.

Inoltre, riguardo alla fase transitoria si apprende che nel passaggio dalle 18 Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) ai 9 AdA, viene garantita una fase intermedia in cui ogni SRR diviene una sezione territoriale transitoria dell'AdA provinciale.

**A tale proposito si osserva che il PRGR, per le sue specificità e competenze avrebbe dovuto dettare le necessarie disposizioni atte a regolare funzioni e responsabilità delle “AdA” e degli ATO. Inoltre, al fine di garantire l'operatività della**

suddetta fase transitoria, il PRGR avrebbe potuto contenere indirizzi specifici per il funzionamento delle SRR e delle “AdA” in fase intermedia.

### Osservazione n. 2.2.8

Con riferimento ai dati riportati nel Piano, si osserva che i dati in possesso dell'ISPRA, riportati nel Rapporto Rifiuti urbani, edizione 2018, indicano per le stesse città e gli stessi periodi, dati sulla produzione dei rifiuti urbani che appaiono difformi. Inoltre, si riscontra che i dati regionali sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, riportati nel RA a pagina 24 non corrispondono a quelli riportati nel Piano (pag. 119 e segg.).

In particolare nel PRGR si dichiara che: “I dati esposti sono tratti dai Rapporti Rifiuti ISPRA per gli anni 2013-2016. I dati relativi agli anni 2017 e 2018, validati da Arpa Sicilia [...]”,

	Popolazione	RD(t)	RU(t)	%RD	Pro capite RD (kg/ab.*anno)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)
2013	5.094.937	312.365	2.378.323	13,1%	61,3	466,8
2014	5.092.080	291.650	2.340.935	12,5%	57,3	459,7
2015	5.074.261	300.386	2.350.191	12,8%	59,2	463,2
2016	5.056.641	363.608	2.357.112	15,4%	71,9	466,1
2017	5.026.989	517.745	2.300.210	22,5%	102,9	457,6

fig. 3.1 - andamento produzione totale e pro capite

mentre nel RA appare rappresentata una diversa tabella, che tuttavia riporta la medesima fonte, ovvero l'ISPRA.

Tabella 1.1 - Produzione e RD regionale, anni 2013-2017

Anno	Abitanti	Indifferenziato	Rd	Ingombranti	Totale	Pro/Capite Kg/Ab	Per Anno	%
2013	5.094.937	2.064.425,70	315.532,80	87,60	2.380.046,00	467,1	61,9	13,3
2014	5.092.080	2.049.025,90	292.972,00	221,50	2.342.219,40	460	57,5	12,5
2015	5.074.261	2.049.344,04	300.386,27	460,93	2.350.191,24	463,2	59,2	12,8
2016	5.056.641	1.992.687,18	363.608,17	816,36	2.357.111,71	466,1	71,9	15,4
2017	5.026.989	1.795.700,86	498.629,98	4.794,56	2.299.125,40	457,4	99,2	21,7

Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia

Come si può notare, questi ultimi dati (che corrispondono a quelli del Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA, dati del 2017 pubblicati nel 2018) sono diversi da quelli riportati nella tabella precedentemente citata. Si evidenzia inoltre che nella prima tabella non sono presenti i dati del 2018, come invece riferito nel Piano. Anche nelle successive tabelle riportate nel Piano, i dati sono discordanti (produzione pro-capite dei rifiuti urbani per provincia).

Non è altresì, sufficientemente chiaro come sia stato calcolato il trend evolutivo nelle 9 province nel periodo 2013 - I semestre 2018 (si presume si tratti della raccolta differenziata, ma non si evince dalle didascalie delle tabelle) considerato che non sono stati ancora pubblicati i dati ISPRA relativi al 2018.

Nel grafico riportato a pagina 130 del PRGR relativo alle percentuali medie annuali di raccolta differenziata, si osserva che per gli anni 2014, 2015 e 2016 i dati riportati risultano congruenti con quelli dell'ISPRA, mentre per gli anni 2013 e 2017 si riportano dati diversi.

Il grafico “Suddivisione merceologica della raccolta differenziata” (Piano, pag. 131) non riporta l'anno di riferimento (le ripartizioni nelle singole frazioni merceologiche non corrispondono comunque a quelle dell'ISPRA).

Nel Piano, a pagina 132, è rappresentata la cartina della regione con i Centri Comunali

di Raccolta (CCR) suddivisi per territorio provinciale; nell'allegato 2 al Piano: "Elenco impianti", sono elencati per provincia tutti i CCR in funzione e/o realizzati. Si osserva al riguardo che nel confronto tra carta ed elenco, i dati riportati non corrispondono, sia nel totale che per singola provincia.

**Si fa presente che, ad oggi, secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2016, n.132 di Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al comma 4 dell'art. 3: "i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione", e pertanto debbono essere riportati fedelmente ed in modo completo, citandone la fonte.**

### Osservazione n. 2.2.9

Riguardo alla raccolta differenziata, sono individuati nel PRGR gli obiettivi di raccolta previsti dalla Direttiva 2018/851/UE, senza indicare nel dettaglio gli obiettivi specifici per ambito territoriale ovvero i criteri attraverso i quali si intendono raggiungere.

Diversamente, non si definiscono gli obiettivi per il collocamento in discarica, con riferimento alle restrizioni indicate nella Direttiva 2018/850/CE.

Tenuto conto che nella Regione, secondo gli ultimi dati ISPRA del Rapporto Rifiuti Urbani 2018, circa il 78% dei rifiuti urbani viene conferito in discarica e che la Direttiva stabilisce per gli Stati membri che entro il 2035 la quantità dei rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10%, è evidente che tale aspetto risulta critico ed in tal senso sottovalutato. **Si ritiene pertanto opportuno che nel Piano siano dettagliatamente stabilite le modalità con le quali si mira a raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2018/851/UE, in considerazione del fatto che l'attuale scenario appare critico e ben lontano dal raggiungimento degli obiettivi stessi. Il PRGR dovrebbe infatti essere predisposto per tale scopo.**

Complessivamente, le informazioni relative alla raccolta differenziata appaiono generiche: si citano, a pagina 21, diverse Linee Guida (per il Compost di qualità e per l'auto-compostaggio) e le informazioni riportate sembrano far riferimento ai soli dati del Rapporto Rifiuti Urbani 2018 di fonte ISPRA, anche se nel corso del documento sono riportati altri valori numerici e percentuali di cui tuttavia non viene citata la fonte.

Nel PRGR si "rinvia, poi, alla possibilità per i Comuni di individuare appositi spazi presso i Centri di raccolta (CCR) per l'esposizione temporanea, anche finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, come pure individuando aree adibite al deposito di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo", senza stabilire, posta tale possibilità, per mezzo di quali misure o indirizzi e modalità il PRGR implementerà tali scambi, quali saranno i centri di raccolta interessati, o quelli potenzialmente idonei, o quantomeno i criteri per determinarli.

Considerato, infine, che dalle tabelle riportate, la raccolta indifferenziata del 2017 rappresenta il 78% della produzione totale, anche se nel corso degli ultimi 5 anni, come si riporta a pagina 24 del RA, si registra una diminuzione, **sarebbe opportuno che il Piano dettasse dei criteri di riferimento per favorire la raccolta differenziata, evidenziando territorio per territorio la situazione attuale, le azioni specifiche che si intendono attuare per aumentare la percentuale di raccolta differenziata nei diversi ATO, l'analisi dei benefici ambientali, economici e sociali che si otterrebbero dall'attuazione di tali misure, comprendendo una valutazione dei costi-benefici e il confronto con altre possibili azioni.**

#### Osservazione n. 2.2.10

Al paragrafo 1.22 del Piano: *“Le frazioni recuperabili secche del PRGR”*, a pagina 50, si fa riferimento, riguardo alle modalità di recupero di tali frazioni, alla raccolta porta a porta, ai centri di raccolta e ai sistemi di raccolta pubblica. Per i rifiuti da imballaggio si prevede il *“ricorso ad accordi con i singoli consorzi del CONAI o con altri consorzi, oppure ancora con formule alternative o mixate (parte CONAI per flussi tipologici e parte con altri)”*.

**Considerato che il PRGR è lo strumento in cui è definita la modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione, non si riscontrano alcuni contenuti essenziali per la gestione di tali processi:**

- **Per le frazioni secche recuperabili non sono definiti i sistemi di raccolta sul territorio divisi per ATO (provincia) e le percentuali di raccolta differenziata o l'indicazione della quantità raccolta per singolo ATO (provincia);**
- **per i rifiuti da imballaggio chiarire lo scenario di partenza, gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi.**

#### Osservazione n. 2.2.11

Rispetto a quanto riportato al paragrafo 1.23 del Piano: *“La frazione umida – il recupero della frazione organica”*, in merito alla raccolta differenziata della frazione organica non sono stati definiti degli obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione registrata nel 2017, né sono state opportunamente valutate le ipotesi di valorizzazione menzionate, al fine di migliorare la gestione attuale, che vede una media di raccolta della FOU nella Regione pari al 40.6%.

**È pertinente al Piano, e necessario, analizzare e valutare i dati 2017 di raccolta differenziata della FOU ipotizzando scenari di miglioramento.**

Nel paragrafo 2.13 *“La frazione umida – Il recupero della frazione organica”* è stata riportata una tabella dove si descrive *“la situazione attuale: quantità raccolte di questa frazione, disponibilità di impianti”* (RA, pag. 45). **Si rileva al riguardo che non sono riportati i riferimenti alla dotazione impiantistica, e non è citata la fonte dei dati.**

#### Osservazione n. 2.2.12

Al paragrafo 4 dell'Allegato 2 la PRGR, si riporta un elenco di impianti di compostaggio operativi aggiornato ad ottobre 2018, secondo il quale risultano in esercizio 14 impianti con una capacità di trattamento complessiva pari a 406.231 ton/anno, localizzati nelle province di Agrigento (2 impianti), Caltanissetta (1 impianto), Catania (4 impianti), Palermo (5 impianti), Ragusa e Trapani, ciascuna con 1 impianto.

Si segnala che tale tabella riporta alcune anomalie, rispetto agli impianti censiti da ISPRA nel 2017, il cui elenco è riportato in appendice al Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2018, non per il numero di impianti, che può presentare delle variazioni essendo state prese in esame due diverse annualità, quanto per le capacità di trattamento di alcuni impianti presenti in entrambi gli elenchi, quali ad esempio:

- l'impianto di compostaggio di Marsala (TP) per il quale viene indicata una capacità di trattamento autorizzata di 55 mila ton/anno, mentre secondo i dati in possesso dell'ISPRA, tale impianto è già operativo per una quantità autorizzata di 100 mila ton.;
- l'impianto di compostaggio di Ramacca (CT) per il quale viene indicata una

capacità di trattamento autorizzata di 60 mila ton/anno, mentre secondo i dati in possesso di ISPRA, tale impianto risulta autorizzato per 72 mila ton/anno;

- l'impianto di trattamento integrato di Ciminna (PA) per il quale viene indicata una capacità di trattamento autorizzata di 10.230 ton/anno, mentre secondo i dati forniti ad ISPRA dal gestore dell'impianto, tale quantità risulta pari a 3.070 ton/anno;
- l'impianto di compostaggio di Grammichele (CT) per il quale viene indicata una capacità di trattamento di 27.500 ton,, mentre ad ISPRA risulta un quantitativo di 23.500 ton/anno.

**Si osserva pertanto, considerando che la possibilità di potenziamento degli impianti debba basarsi su un'analisi accurata della situazione attuale e delle criticità presenti, che è necessario operare una ricognizione più precisa e oggettiva delle potenzialità di trattamento, in modo da poter valutare le situazioni dove è necessario agire con maggiore incisività, ricorrendo eventualmente all'aumento delle capacità totali autorizzate, previo confronto e analisi con altre possibili misure tecniche applicabili.**

Secondo quanto riportato in appendice al Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA - Edizione 2018, i cui dati si riferiscono all'anno 2017, la dotazione impiantistica della Regione è costituita da 18 impianti operativi:

- 17 impianti di compostaggio;
- 1 di trattamento integrato anaerobico/aerobico.

La capacità di trattamento complessiva risulta pari a 397.331 ton/anno ed il quantitativo totale dei rifiuti avviati a trattamento (285.375 ton), è costituito per il 63% da frazioni organiche provenienti da raccolta differenziata (179.783 ton) e per il 37% da fanghi e rifiuti speciali provenienti dai settori agro alimentare, tessile, della carta e del legno e dal trattamento aerobico e anaerobico dei rifiuti. Gli impianti censiti da ISPRA nel 2017 sono localizzati nelle province di Agrigento (3 impianti), Caltanissetta (1 impianto), Catania (9 impianti), Palermo (3 impianti), Siracusa e Trapani ciascuna con 1 impianto.

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio "*in divenire*", di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 2 al PRGR, si riportano alcuni elenchi:

- 5.1 impianti autorizzati e non realizzati;
- 5.2 impianti con autorizzazione in corso;
- 5.3 impianti in fase di costruzione attivabili 2018-2019;
- 5.4 impianti non funzionanti - ottobre 2018.

Da quanto riscontato nei suddetti elenchi, tuttavia, non è possibile evincere chiaramente quali impianti saranno effettivamente realizzati, non è possibile formulare una previsione sulla tempistica relativa all'entrata in esercizio degli stessi, né appaiono informazioni sulle tecnologie adottate.

**Si valuti pertanto di approfondire i contenuti del Piano in riferimento ai seguenti dati:**

- **impianti effettivamente realizzati;**
- **le previsioni di entrata in esercizio degli impianti;**
- **le tecnologie adottate.**

### **Osservazione n. 2.2.13**

Al paragrafo 1 dell'Allegato 2 al PRGR si riporta l'elenco delle discariche operative aggiornato ad ottobre 2018, e delle discariche "*in divenire*", al paragrafo 2. Va rilevato, al riguardo, che da un confronto tra entrambi gli elenchi non si evince quali siano i volumi autorizzati degli impianti operativi al 2018 né di quelli previsti, nonché le relative capacità residue.

**Si ritenga pertanto di indicare, in maniera chiara, al fine di valutare le azioni da intraprendere, che nel PRGR devono essere predisposte:**

- i volumi autorizzati degli impianti operativi al 2018;
- i volumi previsti;
- le relative capacità residue.

Non è chiaro inoltre come, a fronte di un sostanziale aumento della raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto per il periodo 2018 - 2021 e a fronte dell'aumento degli impianti di trattamento delle frazioni organiche selezionate e della relativa capacità di trattamento autorizzata, sia prevista una costante crescita delle capacità residue degli impianti di discarica (Piano, Grafici a pag. 35, 61 e 62).

#### **Osservazione n. 2.2.14**

In riferimento al paragrafo 1.7 del PRGR relativo al *“trattamento dei rifiuti”* si cita quanto segue: *“[...] Lo sbilanciamento impiantistico verso lo smaltimento in discarica (ancora ineliminabile considerando la composizione dei beni/prodotti nell’attuale contesto produttivo e di mercato sviluppatistico) troverà fronteggiamento, ovvero capacità di “riserva” nei prossimi due anni, considerando gli ampliamenti previsti e per il futuro si potranno utilizzare le discariche esauste con la tecnica del Landfill mining o altre forme di smaltimento che non “consumano” (bensì migliorano) i siti degradati, etc.”* (Piano, pagg. 32-33).

Nel merito dell’estratto citato, si deve osservare che non è rinvenibile nel Piano un *“paragrafo riguardante le fonti e la metodologia utilizzata”*, risulta altresì ignota in letteratura la nozione di *“mercato sviluppatistico”*.

**Ad ogni modo occorre precisare che, in considerazione degli obiettivi prefissati che prevedono il raggiungimento di almeno il 55% di raccolta differenziata già al 2020, non è coerente ipotizzare uno *“sbilanciamento impiantistico”* verso lo smaltimento *“ineeliminabile”*.**

**Le *“capacità di riserva”* previste per i prossimi due anni, che secondo i contenuti del Piano saranno garantite da ampliamenti e tecniche di *Landfill mining* su discariche esauste, dovrebbero essere descritte e quantificate e non soltanto meramente citate come opzioni ipotizzate. Tali attività di tipo transitorio sembrano inoltre continuare a favorire le attività di smaltimento piuttosto che le altre attività necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti.**

#### **Osservazione n. 2.2.15**

Al paragrafo 2.10 del RA: *“Smaltimento di rifiuti”*, la tabella denominata *“Elenco delle discariche attive”* evidenzia l’assenza di volumetria residua nelle province di Palermo, Ragusa e Trapani, tale carenza dovrebbe comunque essere compensata dalle residualità delle altre discariche presenti sul territorio considerando che nel 2017 la quantità conferita a smaltimento è stata pari a 1.795.700 tonn. a fronte di una volumetria residua totale pari a 3.036.367 tonn.

**Visti i dati riportati, non è motivata nel PRGR la necessità di dover ricorrere ad ulteriori 5 siti idonei alternativi per lo smaltimento dei rifiuti, come riportato a pag.42 del RA. Ad ogni modo occorrerebbe che le misure necessarie da adottare e le modalità di applicazione delle stesse in merito allo smaltimento dei rifiuti regionali fossero definite nel PRGR e valutate nel presente procedimento di VAS, non rimandate alla pianificazione di ambito di livello provinciale, come prospettato.**

#### Osservazione n. 2.2.16

Al paragrafo 2.10: “Smaltimento di rifiuti”, a pagina 42 del RA, si riporta la seguente frase: “Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi siti per le discariche, questi devono essere sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L’ubicazione definitiva degli impianti di smaltimento avviene quindi solo dopo l’esecuzione di uno studio d’impatto ambientale che mette a confronto siti alternativi”, affermazione che appare contrastante con quella seguente a pagina: “Ai sensi della normativa statale D.M. 559/1987 e dell’art. 7 della direttiva 91/159/CE così come interpretata dalla Corte di giustizia europea è compito del piano individuare i siti per nuove discariche”.

**Si fa presente anzitutto che non risulta, tra gli atti della CE, una “Direttiva 91/159/CE”. Si richiede inoltre di precisare la relazione tra l’individuazione dei siti per nuove discariche che dovrebbe essere oggetto del Piano per mezzo di criteri che proprio detto strumento dovrebbe definire, e la Valutazione di impatto ambientale delle opere previste, considerato che l’analisi delle alternative di localizzazione degli impianti non è stata svolta nell’ambito della VAS.**

Inoltre a pagina 44 del Piano si riporta la seguente frase: “Il sistema di discariche trova il suo esaurimento nel momento in cui le discariche già in essere e quelle in via di realizzazione (capacità massima di riserva in mc) verranno saturate dal rifiuto indifferenziato loro effettivamente avviato. La realizzazione di nuovi spazi in discarica è quindi imprescindibile fino al 2035 (obiettivo massimo del 10% di rifiuti in discarica), possibilmente senza consumare ulteriore suolo e/o senza cagionare ulteriori impatti al territorio”.

**Si suggerisce di argomentare in termini tecnici la suddetta affermazione, sia in relazione agli obiettivi che il PRGR deve perseguire, sia in merito alle disposizioni che per legge deve dettare ai fini della gestione dei rifiuti.**

#### Osservazione n. 2.2.17

In merito al tema della gestione dei fanghi di depurazione di cui al paragrafo 1.24 del PRGR, dal titolo: “Fanghi da depurazione, un rifiuto (una eccezione) che mostra (le prassi) altri rifiuti. Una soluzione per tutti. Introduzione alla disciplina e prime considerazioni”, sono riportate le disposizioni normative previste per il recupero, ovvero il riutilizzo direttamente in agricoltura (D.Lgs. 99/92), come ammendante compostato con fanghi (D.Lgs. 75/2010) ed in impianti di produzione di gessi di defecazione da fanghi (correttivi D.Lgs. 99/92).

**Considerati i contenuti e le disposizioni che devono essere oggetto del PRGR è necessario:**

- **procedere ad una valutazione dell’attuale modalità di gestione dei fanghi in Sicilia;**
- **indicare gli impianti di depurazione presenti e gli impianti eventualmente autorizzati a recupero con relativa operazione associata;**
- **individuare gli obiettivi di miglioramento e le modalità operative per il loro raggiungimento.**

#### Osservazione n. 2.2.18

Nell’Allegato 2 al Piano, al paragrafo 6, si riporta un elenco di impianti di produzione di energia costituito prevalentemente da impianti di trattamento anaerobico per la produzione di biometano. Dai dati riportati in tale elenco, si evince che un solo impianto, localizzato nel

comune di Caltanissetta, risulta essere già autorizzato. Per questo impianto, come per i restanti, trattandosi solo di un mero elenco, non è possibile fare alcuna ulteriore considerazione. **Occorrerebbe pertanto precisare nell'Allegato, se l'impianto di Caltanissetta sia in fase di realizzazione e quali tempi siano previsti per l'entrata in esercizio. È necessario altresì, fornire ulteriori informazioni di dettaglio degli altri impianti elencati. Si sottolinea, al riguardo, che la mancanza di tali informazioni non consente di valutare l'efficacia delle azioni previste dal Piano e non consente di valutare le possibilità di attuazione dello scenario previsto (Piano, pag. 59), dove si afferma che la capacità di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata soddisfa il fabbisogno, sia attuale che futuro.**

**In particolare, relativamente allo scenario 2021, non si riscontano informazioni tali da poter ipotizzare una dotazione impiantistica di 32 unità, con le capacità di trattamento indicate, non essendo di fatto esplicitati gli impianti per i quali si prevede l'entrata in esercizio e la relativa tempistica.**

#### **Osservazione n. 2.2.19**

In merito alla *“Copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* di cui al paragrafo 159 del PRGR, con particolare riferimento ai costi totali del servizio di igiene urbana ed i proventi derivanti da tassazione e/o tariffa, si ritiene che debbano essere riportate i dettagli delle seguenti informazioni:

- **evidenziare che, nella tabella relativa alle *“Medie dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei proventi da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei costi, anno 2016”* (Piano, pag.159), al fine di poter analizzare correttamente il confronto dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana con i proventi da tassa o da tariffa, dovrebbe essere effettuata un'analisi, a livello di ATO, contenente i dati relativi alle percentuali di copertura dei costi, al fine di verificare la congruenza con l'effettivo margine generato, pari al 2,7%.**
- **considerare, nella tabella: *“Stime estrapolate dei costi annui complessivi e delle componenti di costo dei servizi di igiene urbana (migliaia di euro), anno 2016”* (pag. 161), che nel calcolo dei costi totali devono essere aggiunte le eventuali detrazioni dovute al tornaconto economico derivante dalle rese CONAI, ragguagliato al costo complessivo del sistema di gestione;**
- **aggiungere, nell'Analisi dei costi specifici e totali per ATO (tabella pag. 161), le colonne riportanti il totale dei comuni afferenti ad ogni ATO, ed il totale della popolazione che permette di calcolare la percentuale di copertura di entrambi, al fine di poter verificare l'effettiva corrispondenza dei dati. Nel Piano si afferma, inoltre, che: *“Per quest'analisi preliminare sono riportati i dati relativi ai costi medi pro capite per ATO, relativi all'anno 2016 e distinti per voce di costo”* (pag. 162). La voce CGIND, come previsto dal DPR n.158/99, è data dalla somma delle seguenti voci di costo: CRT+CTS+AC. I valori di CGIND indicati nella tabella *“Costi pro capite espressi in Euro/abitante per anno - ATO Regione Sicilia - anno 2016”*, risultano essere viziati da errori di calcolo. Ne consegue che, anche i valori del CTOT riportati nella stessa tabella, per la maggior parte degli ATO, risultano essere errati.**

**In analogia con quanto sopra descritto, anche nella tabella *“Costi comunali per chilogrammo di rifiuto espressi in Eurocent/kg per anno – ATO Regione Italia - anno 2016”* (pag. 163), i valori di CGIND risultano essere errati, per cui, anche in questo caso, tutta la successiva analisi dovrà essere aggiornata.**



### Osservazione n. 2.2.20

Riguardo al tema degli impianti di incenerimento, non si rilevano nella documentazione in consultazione, riferimenti al DPCM 10/08/2016: *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”*<sup>6</sup>.

Il Decreto, al fine di realizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base degli impianti di incenerimento esistenti in esercizio e non, di quelli da potenziare, nonché sulla produzione regionale dei rifiuti<sup>7</sup>, individua per ogni Regione gli impianti da realizzare per soddisfare il fabbisogno residuo di incenerimento.

Per la Regione Siciliana il Decreto evidenzia (i dati sono relativi all'anno 2014):

- un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno;
- l'assenza di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti;
- un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e assimilati e (per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione);
- profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

**Per tali motivi, si rileva l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'Isola almeno due o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.**

**Si riporta di seguito la “Tabella C” del Decreto, dove è riportato il numero degli impianti di incenerimento da realizzare per soddisfare il bisogno residuo, dalla quale si evince come la Regione Siciliana sia quella con maggiore fabbisogno residuo:**

Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale								
Macro Area Geografica	Nord	Centro		Sud		Sardegna	Sicilia	Totale
Fabbisogno residuo da soddisfare [t/a]	nullo	523.918		488.432		120.885	685.099	1.818.334
Numero di impianti da realizzare per macroaree	0	3		2		1	2	8
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da realizzare [t/a]	0	130.000	Umbria	300.000	Campania	101.000	690.000	1.741.000
		190.000	Marche	120.000	Abruzzo			
		210.000	Lazio					
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da potenziare [t/a]	0	0		70.000	Puglia	20.000	0	90.000
Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a]	nullo	530.000		490.000		121.000	690.000	1.831.000

<sup>6</sup> Pubblicato sulla GU n. 233 del 5/10/2016.

<sup>7</sup> Dati ISPRA

Si segnala pertanto che occorre recepire le indicazioni del DPCM 10/08/2016 nell'analisi e nella previsioni del PRGR, in modo che siano valutati tutti gli aspetti relativi all'incenerimento, dagli aspetti quantitativi fino alle implicazioni di livello logistico, gestionale e ambientale.

**2.3 Le relazioni dei Piani e Programmi pertinenti al PRGR sono esaustive?**

Si

No  X

**2.4 Se la risposta che avete dato al punto 2.3 è "NO" indicate i documenti pertinenti**

Documenti di pianificazione/programmazione	Riferimenti normativi	Motivazioni
<b>Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS</b>		<b>Solo citato</b>
<b>Piano Energetico Regionale</b>		<b>Solo citato, con estremi di adozione/approvazione</b>
<b>Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia</b>		<b>Solo citato, con estremi di adozione/approvazione</b>
<b>Piano di Tutela della qualità dell'aria</b>		<b>Solo citato, con estremi di adozione/approvazione</b>
<b>Piano Paesaggistico</b>		<b>Solo citato, con estremi di adozione/approvazione</b>
<b>Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (art. 5 D.Lgs. 36/2003)</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati</b>		<b>Assente</b>
<b>Piani Provinciali o di Sub-Ambito di gestione dei Rifiuti in via di definizione o già adottati</b>		<b>Assente</b>
<b>Piani portuali di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano Territoriale Regionale</b>		<b>Assente</b>
<b>Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano Regionale per le Attività Estrattive</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale</b>		<b>Assente</b>
<b>Piano Sanitario Regionale</b>		<b>Assente</b>
<b>Pianificazione delle Autorità di Bacino</b>		<b>Assente</b>
<b>Programmazione operativa regionale</b>		<b>Assente</b>

**Osservazione n. 2.4.1**

**Si osserva pertanto, che in base a quanto riportato, non si riscontra un quadro valutativo sufficiente ad individuare le relazioni che intercorrono tra i contenuti del PRGR e gli obiettivi di sostenibilità di pertinenti Piani e Programmi che possono interagire con il Piano oggetto di consultazione.**

**3. Metodologia del processo di valutazione**

3.1. Sono stati presi in considerazione tutti i temi e le questioni ambientali riguardanti il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti?

Si  
No **X**

3.2. Se la risposta che avete dato al punto 3.1 è "NO", cancellate dall'elenco della tabella che segue, i temi e questioni ambientali che ritenete non debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete i temi e questioni ambientali che ritenete debbano essere considerati, motivando anche brevemente

TEMI	MOTIVAZIONE
Aria e cambiamenti climatici	
Acqua	
Ambiente marino e costiero	
Suolo	
Natura e biodiversità	
Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico	
Popolazione e salute	

**Osservazione n. 3.2.1**

Si osserva, da un punto di vista tecnico, che le informazioni, per lo più di carattere descrittivo, riportate al capitolo 3 del RA: "PRGR, altri piani e analisi del contesto ambientale" appaiono scarsamente rilevanti rispetto al processo di valutazione in corso.

Non è infatti riportata una "analisi del contesto ambientale" bensì una trattazione generale e meramente ricognitiva delle più comuni informazioni in merito al patrimonio naturale e culturale, e al sistema energetico e demografico della Regione Siciliana.

**Nel Rapporto ambientale, l'analisi del contesto deve prendere in esame tutti gli aspetti ambientali che possono essere interessati dalle azioni del PRGR e le aree in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali del Piano, analizzando tali aree attraverso il reperimento di tutti i dati quantitativi e qualitativi disponibili, elaborando i dati in modo da derivare multipli scenari tendenziali delle componenti ambientali-territoriali.**

La caratterizzazione delle componenti deve considerare in particolare:

- sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici;
- elementi di pericolosità, ossia la potenzialità di danneggiare le componenti ambientali e/o l'integrità della vita, ed elementi connessi con situazioni di

- rischio antropogenico, naturale e per la salute umana;
- elementi sensibili e vulnerabili, a causa delle speciali caratteristiche naturali e del valore culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo. Tra le aree sensibili e vulnerabili occorre considerare, in particolare, le "zonizzazioni istituzionali" (intendendo come tali le aree già ufficialmente definite sulla base di indicazioni normative specifiche, es. zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, zonizzazione acustica, della qualità dell'aria).

### 3.3 Ritenete chiara e completa la metodologia illustrata?

Si  
No X

3.4 Se la risposta è "NO", per quale motivo?

#### Osservazione n. 3.4.1

Al paragrafo 4.1 del RA: *"Effetti ambientali e inquadramento del rapporto ambientale"*, a pagina 107, si afferma che verrà fornita *"una descrizione degli impatti attesi"*. Tuttavia occorre rilevare che non appare nel testo alcuna indicazione metodologica circa le modalità attraverso cui si dovrebbero analizzare gli impatti del Piano; qualche indicazione in più, si riscontra in merito alla Valutazione di incidenza che tuttavia non è stata svolta, contravvenendo agli obblighi di legge.

A livello tecnico, se si fa eccezione per un generale resoconto delle possibili criticità connesse ai sistemi di gestione dei rifiuti, si rappresenta che non appare svolta alcuna caratterizzazione degli effetti o valutazione degli impatti che le azioni del PRGR potrebbero esercitare sulle matrici ambientali.

**Nel RA occorre fornire un'opportuna analisi e stima di dettaglio degli effetti ambientali significativi diretti, secondari e cumulativi, reversibili, irreversibili, temporanei o permanenti degli interventi del Piano, con riferimento agli aspetti ambientali interessati, utilizzando metodologie quanto più oggettive e tecnicamente significative per le analisi di settore.**

**La metodologia utilizzata deve essere ripercorribile e adeguatamente descritta con riferimento ai criteri impiegati. L'attribuzione del livello di significatività deve essere oggettivamente motivato.**

#### Osservazione n. 3.4.2

Si sottolinea la necessità di definire nel dettaglio il Piano di monitoraggio ambientale del PRGR, che pertanto dovrebbe sviluppare i seguenti contenuti:

- oltre agli indicatori di contesto, è necessario predisporre idonei indicatori di processo, che devono consentire di seguire l'attuazione degli interventi del Piano, e gli indicatori che misurano gli effetti significativi positivi e negativi sul contesto dovuti all'attuazione degli interventi del Piano;
- le modalità di acquisizione delle informazioni e di calcolo degli indicatori: a tal proposito è necessario chiarire e sviluppare quanto accennato nel capitolo 7

relativamente all'utilizzo *"di un apposito database, georeferito, che si appoggerà sul sistema informativo territoriale regionale"*;

- i meccanismi di riorientamento del Piano, in caso di effetti negativi imprevisti per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati;
- la periodicità con cui deve essere prodotto il rapporto di monitoraggio;
- le modalità di comunicazione e partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico;
- le responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione dei dati, interpretazione e valutazione, formulazione delle proposte di riorientamento del Piano;
- le risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione.

#### 4. Ulteriori o altre osservazioni

##### Osservazione n. 4.1

Per quanto riguarda il quadro normativo europeo di riferimento citato nel Piano e nel RA, occorre rilevare che oltre alla Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/UE), il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore altre tre direttive ed in particolare: la Direttiva 2018/850/UE che modifica la Direttiva discariche (1999/31/CE); la Direttiva 2018/852/UE che modifica la Direttiva imballaggi (94/62/CE); la Direttiva 2018/849/UE che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e gli accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti "RAEE" (2012/19/UE).

Con riguardo alla normativa nazionale, è da aggiornare il riferimento al D.Lgs. n.22/97 che risulta abrogato dal D.Lgs. 152/2006. In tutto il documento, inoltre, vi sono continui rimandi al D.Lgs. 205/2010 di recepimento della Direttiva 2008/98/CE integrato nel D.Lgs. 152/2006 che ha subito numerose successive integrazioni e modifiche.

**Occorre quindi integrare il quadro normativo di riferimento a livello nazionale.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si suggerisce la valutazione dei seguenti principali provvedimenti in materia di rifiuti:

- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;
- Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005"*, modificato con successivo Decreto Ministeriale del 24 giugno 2015.

Altri provvedimenti nazionali in materia di rifiuti sono:

- Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 *"Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE"*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 *"Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"*;
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 *"Attuazione della direttiva 2013/56/UE"*

*che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la Decisione 2009/603/CE della Commissione”;*

- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;*
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, modificato con successivo Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149;
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97”;*
- Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 *“Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 *“Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;*
- Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*, modificato con successivo Decreto Ministeriale 13 maggio 2009;
- Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;*
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;*
- D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* (cd. *“Sblocca Italia”*). In particolare, l’art. 35, comma 1 e 2, che prevede, tra l’altro, *“misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio”;*
- Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. In particolare, il capitolo 3 sulla pianificazione territoriale in materia di prevenzione dei rifiuti;
- Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato, tra l’altro, i *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

- D.P.C.M. 7 marzo 2016 *“Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell’offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni”*;
- Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 recante *“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”*;
- Decreto Ministeriale 31 maggio 2016, n. 121 *“Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”*;
- Decreto 3 luglio 2017, n. 142 *“Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- DPCM 24 dicembre 2018 *“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”*.

#### **Osservazione n. 4.2**

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 2.3 del RA: *“Obiettivi specifici del PRGR”*, a pagina 28, si legge che: *“Il PRGR intende perseguire l’obiettivo di riportare la gestione dei rifiuti ad un unico metodo gestionale e di raccolta, da applicare su scala regionale”*, tuttavia nel PRGR non sono indicate le misure che dovrebbero essere messe in atto per determinare quanto prospettato.

**Si precisa, al riguardo, che la relazione di Piano è il documento nel quale devono essere evidenziate tutte le informazioni necessarie per definire una chiara indicazione del percorso di gestione scelto.**

**I contenuti riportati non forniscono ai soggetti consultati elementi sufficienti tali da consentire una conoscenza esaustiva del percorso di attuazione del Piano.**

#### **Osservazione n. 4.3**

Per quanto attiene agli obiettivi di protezione ambientale pertinenti che devono necessariamente essere desunti dalle normative, dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli, dalla programmazione e pianificazione, non si riscontrano nel RA sufficienti informazioni al riguardo.

In riferimento agli obiettivi ambientali specifici, in più parti della documentazione sono riportati diversi set di obiettivi desunti da strategie e normative e assunti, tal quali, come obiettivi di Piano: ad esempio a pagina 27 del RA, dove si fa riferimento ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, come individuati nell’art. 179 del 152/06:

- *“la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti non solo puntare alla riduzione, ma anche al processo per dare una “nuova” vita ai rifiuti (End of Waste);*
- *il recupero e il riciclaggio dei rifiuti;*
- *il trattamento, in modo ecologicamente corretto, dei rifiuti;*
- *lo smaltimento come ultima soluzione;*
- *l’evitare di produrre rifiuti “a monte” come “a valle” (ma anche nella fase intermedia) dei processi produttivi e consumeristici<sup>8</sup>.*

A pag. 56 si afferma ancora che *“Con il PRGR la regione Sicilia intende perseguire gli obiettivi”:*

- *di un ordinato sviluppo sostenibile del territorio;*
- *di compatibilità dell’uso del suolo, la tutela del paesaggio e identità culturale del territorio;*
- *di miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli impianti e della logistica;*
- *di riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso misure appropriate per la mitigazione degli impatti;*
- *il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale dei territori urbano e la loro riqualificazione.*

mentre a pag. 60 e segg. si rappresenta che gli obiettivi di Piano elencati sono i seguenti:

- *“accelerare l’attuazione delle azioni di prevenzione e recupero;*
- *separare alla fonte i rifiuti biodegradabili;*
- *smaltimento della sola materia non più riciclabile;*
- *superare l’attuale localizzazione impiantistica e logistica che hanno moltiplicato i costi (economici e ambientali) dei trasporti”.*

Segue, poi, una tabella, a pagina 62, denominata: *“3.5 Tabella di sintesi obiettivi del PRGR”* che però riporta le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti smaltiti in discarica e le tipologie di imballaggi.

Sempre in riferimento agli obiettivi, è ancora rappresentata una tabella a pagina 115: *“Obiettivi del PRGR”* che elenca obiettivi relativi ai rifiuti speciali e alla bonifica dei siti contaminati, nonostante il Piano in esame sia relativo solo ai rifiuti urbani. Si fa inoltre presente che alcuni degli obiettivi indicati come tali sono in realtà obblighi di legge.

**Considerato l’eterogeneo quadro proposto, sarebbe necessario riformulare uno schema ordinato e completo di obiettivi specifici elaborati per il PRGR, anche per le finalità inerenti alle analisi di coerenza ambientale esterna ed interna, in modo da indicare e descrivere tutte le normative, le strategie, i piani e i programmi sovraordinati e di pari livello pertinenti, ed in particolare quelli che sono stati suggeriti nelle osservazioni formulate dal MATTM-ISPRA in fase preliminare. Si valuti pertanto a beneficio di una maggiore chiarezza del documento, di predisporre una esposizione del quadro strategico di Piano, articolata secondo la presente sequenza: obiettivi generali - obiettivi specifici - misure/azioni.**

Nel RA, a pagina 43, si afferma ad esempio, in riferimento alle raccolte differenziate di rifiuti urbani non destinati al recupero materiale, che: *“Trattandosi di raccolte che non sono destinate al recupero materiale, per queste frazioni non vengono definiti obiettivi specifici. La modalità di raccolta di queste frazioni rientra nelle*

---

<sup>8</sup> Anche in questo caso, come specificato nella nota 4, c’è un uso errato dei termini: il proponente avrebbe dovuto usare il termine *“consumistici”*, perché *“consumeristici”* ha un significato contrapposto a quello da intendere nella frase.



competenze delle Provincie e dovranno essere programmate dall'ATO".

**Si ricorda che la definizione degli obiettivi specifici di Piano deve essere elaborata nel presente strumento, in quanto è di competenza del PRGR definire le strategie di governo del territorio in materia di gestione dei rifiuti.**

#### **Osservazione n. 4.4**

Il capitolo 1 del Piano, secondo quanto indicato, dovrebbe contenere gli obiettivi politico-strategici selezionati. Tuttavia, dall'esame del paragrafo 1.10: "Obiettivi e attivazioni per il raggiungimento pro-ciclico degli stessi" (Piano, pag. 41 e segg.) non si evince alcuna scelta strategica, se non un elenco di intenti. Si riporta, a titolo di esempio, quanto indicato al secondo punto di pagina 41: "gli obiettivi stabiliti a livello nazionale potranno essere ragionevolmente soddisfatti se tutti i soggetti competenti condivideranno la mission di cui al presente Piano, entro tre anni (fase ponte) previsti per la conclusione dell'emergenza, al contempo responsabilizzando ed efficientando tutte le attività attribuite (non da meno la realizzazione degli investimenti di cui ai fondi disponibili: vedasi allegato sub "3" al presente Piano ed inoltre morigerando la spesa di struttura (personale e funzionamento) dei medesimi soggetti pubblici, nonché presidiando e monitorando i costi e le prestazioni affidate ai gestori (pubblici o privati che siano) in proposito si potranno utilizzare i parametri e indicatori di cui all'apposito capitolo al presente Piano".

A tale proposito, non si evince dalla documentazione prodotta come, secondo il Piano, in soli tre anni possano essere raggiunti gli obiettivi stabiliti a livello nazionale.

**Sarebbe pertanto necessario produrre un deciso approfondimento documentale che deve essere portato a conoscenza dei soggetti consultati, visto il preminente interesse pubblico alla tutela ambientale, con particolare riferimento a metodi, modalità e strategie che porterebbero la Regione Siciliana ad un incremento della raccolta differenziata, passando dall'attuale percentuale prossima al 20%, al previsto 65%, quale ipotesi di Piano, in soli tre anni.**

#### **Osservazione n. 4.5**

In riferimento alla coerenza esterna, il proponente afferma che "Il PRGR è stato redatto in piena coerenza con le strategie dell'U.E., del Paese e regionale in materia territoriale, ambientale, culturale e turistica" (RA, pag. 116), tuttavia non riporta le analisi svolte. Si fa accenno (nome ed estremi di approvazione) ad alcune norme relative alla sostenibilità ambientale e ad alcuni piani regionali (VII programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato: "Vivere entro i limiti del Pianeta - periodo 2014-2020, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS, il Piano Energetico Regionale, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, il Piano di Tutela della qualità dell'aria e il Piano Paesaggistico)", senza però specificarne i relativi obiettivi perseguiti.

A pagina 22 del RA si afferma altresì che: "gli obiettivi del PRGR sono coerenti con gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. La novità e la coerenza è rappresentata dal fatto che il PRGR è il primo strumento di ordinaria pianificazione in Sicilia dal varo del decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), che verrà adottato secondo la legge ordinaria comprendente la procedura VAS, prima di essere emanato con decreto del Presidente della regione, acquisiti i pareri ed espediti le consultazioni previste. Questa "novità" riporta la regione Sicilia, all'interno della legalità con l'applicazione sistemica prevista nel PRGR del quadro normativo, generando una coerenza di obiettivi e conseguentemente un miglioramento della qualità ambientale".

Tutte queste asserzioni di coerenza non trovano però alcun evidente riscontro nei documenti pubblicati.

**Si sottolinea, pertanto, che ai fini della presente consultazione, non è sufficiente riportare le conclusioni a cui si è giunti nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto ambientale, ma è essenziale dare atto delle analisi e del processo conoscitivo, valutativo e decisionale che ha portato alla formazione delle scelte che dovrebbero essere oggetto del Piano.**

#### **Osservazione n. 4.6**

Come per la coerenza esterna, anche in merito alla coerenza interna, nel RA non appaiono contenuti tecnici significativi. In merito, a pagina 115 si dichiara che: *“La coerenza ambientale interna ha lo scopo di comparare tra loro gli obiettivi compresi all'interno degli elaborati di piano compreso il Rapporto Ambientale incentrato all'individuazione di misure, valutazioni ambientali possibili effetti e la coerenza degli obiettivi del PRGR in relazione alla capacità del Piano di rispondere alle questioni ambientali presenti nel territorio regionale”.*

**A livello metodologico non è chiaro il significato dell'estratto citato, visto che non appaiono sviluppate metodologie di confronto riconducibili ad un'analisi di coerenza.**

**Si ribadisce che la coerenza interna deve mettere in rapporto gli obiettivi e le azioni del Piano, individuando e descrivendo le sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici del Piano (che comunque non sono stati individuati univocamente) e il sistema delle azioni di Piano (che non sono state individuate).**

#### **Osservazione n. 4.7**

In riferimento all'analisi delle alternative di Piano di cui all'art. 13, comma 4 e l'Allegato VI lett. h) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. si precisa che il RA deve contenere l'individuazione e la descrizione, nonché la valutazione delle *“ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”.*

Considerato che nella documentazione in consultazione non è riportato alcun contenuto che possa essere riconducibile ad una proposta di analisi ambientale di differenti scenari, **non è possibile verificare in che modo la VAS abbia orientato il processo di pianificazione verso l'adozione delle soluzioni maggiormente sostenibili in termini ambientali, per la gestione dei rifiuti in Sicilia.**

#### **Osservazione n. 4.8**

In riferimento agli effetti ambientali, come per gli altri aspetti che di norma sono affrontati all'interno del RA. a pagina 105 si afferma che: *“Il Rapporto Ambientale è stato redatto in base a quanto stabilito dalla normativa per la procedura di VAS. Comprende una descrizione del PRGR, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti e sono illustrati i principali obiettivi contenuti nel PRGR, il rapporto e le eventuali influenze con gli altri “Piani e Programmi”, il contesto ambientale in cui si inserisce il PRGR, i possibili fattori d'impatto e le scelte finalizzate a ridurre l'impatto e le misure del monitoraggio per controllare gli impatti negativi”.*

Diversamente da quanto prospettato non sono riportate nel RA le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti. La caratterizzazione del contesto ambientale non è stata eseguita, e l'analisi degli impatti pare essere demandata completamente alle Autorità d'Ambito (AdA) in ragione di quanto di seguito espresso: *“solo nella sede “provinciale” sarà possibile dare risposte esaustive e prevedere una maggiore narrazione ed esposizione degli effetti ambientali del PRGR, in base al livello delle informazione e delle misure, in ordine alle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate, il carattere cumulativo e conseguentemente i rischi per la salute umana e per l'ambiente, comprese le speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e gli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”.*

**Risulta, pertanto, completamente disatteso quanto affermato a pagina 106 del RA: “Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale consentono ai soggetti competenti in materia ambientale e ai partecipanti alla procedura VAS di consultare e accedere alla documentazione allo scopo di raccogliere le opinioni di coloro che parteciperanno alla consultazione, al fine di valutare le possibili modifiche e/o interazioni”.**

#### **Osservazione n. 4.9**

In riferimento alla Valutazione d'Incidenza, nel RA a pagina 57, si afferma che: *“Come già precisato nell'istanza per l'avvio della procedura di VAS, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.lgs.152/2006, la procedura in oggetto non comprenderà la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del D.P.R.357/1997 in quanto non sono previste localizzazioni di impianti, ma solamente individuazione di zone in cui non è possibile realizzare impianti”.*

Si evidenzia inoltre, a pagina 59 (a caratteri maiuscoli) che: *“TUTTA LA IMPIANTISTICA ESISTENTE E RIPORTATA NEL PRESENTE PIANO E' STATA OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL PRECEDENTE PIANO (2012)”,* e quindi che: *“Non si è ritenuto pertanto di dover fare una nuova valutazione di incidenza in quanto nessun impianto, come precisato nel PRGR, potrà essere realizzato all'interno delle aree NATURA 2000 né tanto meno avere qualsiasi tipo di interferenza coerentemente a quanto indicato nella Direttiva comunitaria”.*

In merito a quanto affermato e per le motivazioni di seguito esposte, si evidenzia che alcune conclusioni non paiono ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia, ovvero non sono verificabili dai documenti pubblicati e, per quanto noto, risultano in parte non attendibili:

- la VINCA è prevista dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997”.* La VINCA deve essere comunque realizzata anche per interventi che, pur ricadendo in aree poste all'esterno dei Siti Natura 2000, possono avere ripercussioni sullo stato di conservazione dei siti stessi;
- le valutazioni, di qualsiasi genere esse siano e nella fattispecie quelle d'incidenza, assumono rilevanza tecnica se svolte in riferimento alle azioni/misure che il Piano in esame deve prevedere e non solo agli impianti esistenti sul territorio (oltretutto antecedenti al 2012);
- visto il grado di approfondimento del Piano in esame che non dà informazioni approfondite sulla localizzazione e tipologia degli interventi, non è possibile affermare a priori l'esclusione di interferenze, dirette o indirette;
- non trova riscontro l'affermazione, relativa al Piano del 2012, in base alla quale sono state effettuate tutte le Valutazioni d'Incidenza nei confronti degli impianti esistenti. Si ricorda che nel RA relativo al Piano del 2012:

- ✓ dei 5 interventi che si dichiara essere provvisti di parere di compatibilità ambientale e di VINCA (Impianto di smaltimento VIA vasca Palermo, Impianto TMB Palermo, Impianto di trattamento percolato Palermo, Piattaforma integrata in c.da Timpazzo Gela, Piattaforma integrata in c.da Pace Messina) solo 2 risultavano destinatari dei relativi decreti (Timpazzo Gela e Pace Messina), mentre per gli altri, i decreti erano relativi ad altri impianti;
- ✓ la VINCA non è stata effettuata in riferimento agli impianti di compostaggio, ritenendo, a priori, senza analisi a supporto, che non potessero esserci interferenze con i siti Natura 2000;
- ✓ si rimanda sempre alla VIA in merito alle valutazioni d'impatto degli interventi previsti, non considerando che la VAS è relativa al Piano, il quale non può essere inteso come la somma di singoli interventi e la VAS non è la somma delle singole VIA, in quanto vige il principio di precauzione dell'azione ambientale, ossia della valutazione all'origine delle scelte che riguardano l'ambiente.

**Anche per questi motivi non appaiono condivisibili le motivazioni introdotte ai fini dell'omesso svolgimento della VINCA.**

#### **Osservazione n. 4.10**

Al paragrafo 4.2 del RA: *"I potenziali effetti del PRGR"*, in merito alla definizione degli indicatori, si dichiara che saranno *"da utilizzare in sede di VAS per il piano provinciale"* (RA, pagg. 108-110), nel citato paragrafo infine si precisa che: *"Gli indicatori individuati nell'analisi di contesto hanno lo scopo di verificare, allo stato attuale, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sviluppo sostenibile"*.

**Tali affermazioni non sono riscontrabili all'interno della documentazione presentata poiché non essendo stata svolta un'analisi di contesto accurata non è possibile verificare la tendenza al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Piano.**

**Si aggiunge che, oltre agli indicatori di contesto, dovrebbero essere individuati anche gli indicatori di processo, per il controllo dell'attuazione delle azioni del Piano e delle misure di mitigazione, nonché gli indicatori di contributo alla variazione del contesto dovute agli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano.**

#### **Osservazione n. 4.11**

Nel RA si precisa che: *"Realizzare la VAS di un programma comporta sia la predisposizione di un rapporto ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi generati dall'attuazione del programma, sia l'attuazione di alcune importanti attività: la consultazione delle autorità ambientali in primo luogo, il coinvolgimento dei cittadini, integrare le risultanze del rapporto ambientale; informare in merito alla decisione, incluso il modo in cui il risultato delle consultazioni è stato considerato"* (pag. 56).

In riferimento alla fase preliminare si dichiara nel RA che: *"A seguito delle consultazioni. Sono pervenute alcune osservazioni e richieste di integrazione"* da parte di

18 soggetti (RA, pag. 57), fa quindi seguito l'elenco di tali soggetti. Inoltre si afferma che: "Gli Enti di cui ai punti 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 17) non hanno presentato osservazioni", entrando talvolta in contraddizione rispetto all'elenco degli Enti che effettivamente hanno contribuito.

Si evidenzia anzitutto che le raccomandazioni della Soprintendenza di Caltanissetta (n.15) e del Dipartimento della protezione civile (n.5) non trovano seguito nel RA. In riferimento alle osservazioni dell'ARPA, circa la necessità di approfondire la trattazione dei capitoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, si riferisce, invece, dell'accoglimento delle stesse senza tuttavia fornire ulteriori elementi di riscontro.

**Al riguardo, si osserva che al fine di poter verificare nel merito l'eventuale accoglimento delle osservazioni presentate ovvero la validità delle controdeduzioni proposte, è necessario riportare quantomeno una sintesi dei contenuti delle osservazioni pervenute, e fornire opportune indicazioni riguardo alle integrazioni e alle modifiche documentali prodotte nei documenti posti in consultazione, con l'indicazione dei relativi paragrafi del RA nei quali ritrovare tali informazioni.**

#### **Osservazione n. 4.12**

Con Nota n.DVA.U.23674 del 22.10.2018 il MATTM ha trasmesso all'Autorità competente della Regione Siciliana le osservazioni prodotte nell'ambito del procedimento di consultazione preliminare ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sul Rapporto preliminare del Piano in oggetto.

Per quanto rilevato nella documentazione posta in consultazione, al paragrafo 3.2 del RA: "*Procedura preliminare del rapporto ambientale del PRGR (fase di scoping)*", si osserva che non appaiono essere state recepite, integrate o controdedotte, nel RA le seguenti osservazioni:

Osservazioni 3.2 e 3.3: riguardanti la necessità di dotare il PRGR ed il Rapporto ambientale, per le opportune valutazioni, di un quadro strategico pianificatorio contestualizzato attraverso obiettivi specifici, azioni o misure da intraprendere rispetto all'attuale situazione della gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana. **Viceversa, gli obiettivi riportati e le strategie di Piano paiono ricalcare meramente i contenuti della normativa sovraordinata di settore, non prevedono azioni, e sono pertanto prive di ogni approfondimento rispetto alla situazione regionale, che come più volte dichiarato nel Piano e nel RA sarà oggetto dei dovuti approfondimenti solo in una fase successiva ed a livello di Ambiti provinciali.**

Osservazione 3.4: in merito all'estrema importanza che riveste, per l'elaborazione di un Piano di gestione rifiuti efficace e idoneo a produrre effetti sul governo regionale di settore, la ricognizione approfondita dei flussi, delle quantità, delle categorie di rifiuti che dovranno essere gestiti. Al fine di stimare il fabbisogno impiantistico, oltre l'analisi merceologica dei rifiuti urbani, è necessario che il Piano elabori nel RA alcuni scenari futuri (almeno uno più probabile, uno pessimistico e uno ottimistico) considerando diverse ipotesi per l'evoluzione delle principali variabili (es. andamento PIL, andamento demografico, produzione di rifiuti e loro livello di disaccoppiamento dalla crescita economica).

**In particolare, relativamente all'andamento socio-economico-demografico popolazione, sarebbe stato auspicabile sviluppare almeno 3 scenari: a breve termine (anno 2018), a medio termine (anno 2023) e a lungo termine (2028).**

Osservazione 4.1: in merito alla necessità di definire una metodologia analitica e tecnicamente rilevante per lo svolgimento delle verifiche di coerenza. È infatti necessario ai fini di un efficace svolgimento della VAS sviluppare un'adeguata proposta metodologica di verifica di coerenza esterna ed interna degli obiettivi del PRGR rispetto alla normativa sovraordinata pertinente (strategie, direttive, normative, piani e programmi) e con gli strumenti di pari livello.

**È necessario, come già osservato in precedenza, implementare una proposta di verifica di coerenza ambientale interna, ovvero tra gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale di Piano e le azioni che si intenderà predisporre in attuazione dello stesso, che dal PRGR devono essere definite e contenute.**

**Tali analisi, nel Rapporto ambientale, servono ad evidenziare eventuali sinergie o conflitti di natura programmatica, ad indicare le modalità di gestione dei conflitti al fine di valutare come il Piano possa inserirsi nel modo migliore nelle strategie di sviluppo della Regione.**

Osservazione 4.2: relativa alla necessità di soddisfare le condizionalità ex ante per l'accesso ai fondi europei: nel marzo 2017, l'Agenzia di Coesione Territoriale ha comunicato, che il Piano dei rifiuti adottato dalla Regione Siciliana a gennaio 2016 in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica (ovvero l'adempimento previsto dal Piano di azione per le condizionalità ex ante), risultava contenere rilevanti criticità, segnalate dalla DG Ambiente della Commissione stessa, nell'ambito della ordinaria verifica di *compliance* con la Direttiva 2009/98 (Report BiPRO GmbH, 15 marzo 2017), criticità che avrebbero potuto anche determinare una sospensione dei rimborsi comunitari del PO FSER Sicilia 2014 – 2020 in materia di rifiuti.

La commissione, con nota ARES (2017) n.3883220 del 3 agosto 2017, ha comunicato che: *“ai sensi dell'articolo 19 e 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il mancato completamento delle azioni per soddisfare una condizionalità ex ante costituisce un motivo di sospensione dei pagamenti relativi al pertinente asse prioritario del programma”*.

**Pertanto, è opportuno che si tengano nella dovuta considerazione, le osservazioni prodotte da BiPRO GmbH nel citato rapporto del marzo 2017.**

**Al riguardo, la nota prot. 4635 del 23/03/2018 Ministero dell'Ambiente, a cui si fa riferimento nel Rapporto ambientale preliminare, contiene delle utili linee di indirizzo per la corretta attuazione dell'art 199 del D.Lgs. 152/2006.**

Osservazione n.5.5: in merito alla significatività dell'analisi di contesto riportata nel processo di VAS, si rappresenta che tale analisi avrebbe dovuto prendere in esame tutti gli aspetti ambientali che possono essere interessati dagli obiettivi e dalle azioni del PRGR e le aree in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali del Piano. Diversamente, è stata proposta una generica ricognizione del contesto ambientale e delle aree protette, che non porta ad una proposta strutturata di criteri di localizzazione ottimale di impianti e centri di stoccaggio. **La caratterizzazione avrebbe dovuto considerare, in particolare, gli aspetti di vulnerabilità e gli scenari evolutivi tendenziali, in modo da definire nel RA, e nel Piano, possibili aree di localizzazione degli interventi che il PRGR deve prevedere.**

Osservazione 6.1: in merito al fatto che non sono individuati, caratterizzati descritti i possibili impatti attesi, in relazione all'attuazione di obiettivi e azioni connessi alla proposta di attuazione del PRGR.

Non si rilevano infatti analisi e stime di dettaglio degli effetti ambientali significativi

diretti, secondari e cumulativi, reversibili e irreversibili degli interventi del Piano, con riferimento agli aspetti ambientali interessati.

**L'analisi degli effetti sarebbe dovuta derivare dalla caratterizzazione del contesto ambientale del Piano. Per le stime di tipo qualitativo e o quantitativo, la metodologia utilizzata deve essere ripercorribile e adeguatamente descritta con riferimento ai criteri impiegati. L'attribuzione del livello di significatività dovrà essere analiticamente motivato.**

**L'analisi degli effetti, disaggregata per singolo fattore ambientale e per singola azione, deve essere riaggregata organicamente per l'intero contesto ambientale interessato dal Piano al fine di consentire una valutazione complessiva degli effetti ambientali dello stesso. Ad una prima analisi qualitativa degli effetti significativi sull'ambiente, dovrà quindi seguire una fase di analisi quantitativa degli effetti più significativi.**

## Conclusioni

Come sintetizzato nel PRGR al paragrafo 1.20: *“L'arco temporale 2019 – 2025”, il Piano rimanda ad un iter molto complesso che dovrebbe svilupparsi in un arco di ben sette anni: “La regione si impegna entro i prossimi 7 anni a valutare un sistema sinergico di gestione dei rifiuti residui, individuando i sistemi di pretrattamento più idonei, le volumetrie necessarie e i siti alternativi per la realizzazione delle discariche o di altri impianti di smaltimento e/o di recupero energetico. Se e laddove entrerà in vigore la nuova disciplina governance, saranno le AdA (ATO) o chi per esse, al momento della loro operatività, i soggetti deputati all'applicazione delle misure di cui trattasi”.*

Il PRGR è lo strumento preposto a disciplinare la materia della gestione dei rifiuti, che deve dettare gli indirizzi programmatici per l'attuazione del Piano da parte delle Autorità d'Ambito, mentre il Piano in consultazione, proposto dalla Regione Siciliana, delega alle “AdA” scelte cruciali e decisive, in assenza di indirizzi definiti su scala regionale.

Lo stesso PRGR, inoltre, al paragrafo 1.18: *“L'individuazione di siti per nuove discariche”, così argomenta in merito all'esperimento della VIA: “Quando le discariche devono essere sottoposte a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'ubicazione definitiva degli impianti di smaltimento avviene, quindi, solo dopo l'esecuzione di uno studio d'impatto ambientale che mette a confronto siti alternativi. Ai sensi della risalente (ma utile a fini concettuali) normativa statale D.M. 559/1987 e dell'art. 7 della direttiva 91/159/CE così come interpretata dalla corte di giustizia europea è compito del piano individuare i siti per nuove discariche. I nuovi spazi di discarica debbono essere funzionali alle scelte di cui al capitolo “trattamento dei rifiuti urbani residui” quindi dovranno essere in posizione prossima o in alternativa facilmente raggiungibili. La Regione si impegna nei prossimi sette anni a individuare almeno 5 siti idonei alternativi per lo smaltimento dei rifiuti pretrattati, tenendo conto dei parametri dello stato geologico e ideologico del terreno, della distanza dai centri abitati, del divieto di realizzare impianti in prossimità di zone sensibili e dell'esistenza di infrastrutture adeguate. Ciò secondo quanto indicato nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003. In questo ambito rimane la scelta del landfill mining, ove sostenibile dal punto di vista tecnico-economico e valutando la preminente tutela ambientale”, limitandosi quindi a rimandare al rispetto delle leggi di riferimento (cfr. paragrafo “Trattamento dei rifiuti urbani residui”) senza dettare alcun indirizzo autenticamente gestionale e anzi procrastinando scelte cruciali in un intervallo di tempo molto ampio.*

La situazione della regione Siciliana, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, viene sintetizzata nel PRGR, al paragrafo 1.27: *“Prime valutazioni e considerazioni sulle gestioni in ambito provinciale: autosufficienze e rete regionale”*, per come di seguito citato in estratto: *“Richiamando quanto sin qui osservato sui soggetti pubblici e non operanti nel settore dei rifiuti, sulla base delle relazioni elaborate per riaggregazione delle SRR su base provinciale (omissis):*

- *per Agrigento si ha una autosufficienza sia per lo smaltimento che per il recupero della FORSU, anche qui (ma il discorso vale per tutti) il timing (percentuale di realizzazione delle iniziative e/o di conclusione procedimentale) diventa fondamentale e risolutivo, cioè elemento di successo o insuccesso della programmazione in via ordinaria. Per cui si avranno discariche (Catanzaro Siciliana e quella pubblica di Sciacca) che consentiranno di costituire una riserva anche a favore di altri. Per il recupero dell'umido si nota un surplus di offerta impianti che potrà soddisfare le necessità di altri (es. Enna e Caltanissetta) considerando la logistica. Anche qui fanno la parte del leone gli impianti privati (Catanzaro 60 mila tonn/annue) attualmente in attesa di autorizzazione;*
- *per Caltanissetta: la capacità delle discariche soddisfa ampiamente la domanda provinciale. Per il rifiuto umido solo se entrano in funzione impianti di recupero energetico da forsu vi sarà fronteggiamento del dato di produzione, mentre da fine 2019 gli impianti di recupero non energetico potranno trattare i flussi di produzione della forsu. Da notare che ove dovesse avviarsi l'iniziativa in Gela per la produzione di energia da forsu lo sbilanciamento del trattamento con produzione di energia rispetto a quello classico aumenta;*
- *per Catania: si riscontra assoluta autosufficienza (e anzi surplus) sia per lo smaltimento (dove due impianti privati sono dominanti, anche per logistica: Oikos e Sicula Trasporti) che per il recupero dell'umido (dove la Kalat è unico soggetto pubblico operante);*
- *per Enna: lo smaltimento trova soluzione, mentre per il recupero della parte umida abbiamo che l'impianto pubblico di Dittaino (esistente ma non funzionante) potrebbe consentire una soluzione strategica, al di là del fatto che le società di scopo indicano nel TMB e nelle 2 celle di vasca (B2) la soluzione per l'umido che altrimenti resta scoperto. Il timing qui è assolutamente un imperativo;*
- *per Messina: la situazione è tragica sia per lo smaltimento che per il recupero dell'umido. Si dovrà valutare la realizzazione di una discarica anche se nel frattempo le discariche catanesi e palermitane potrebbero coprire questa deficienza impiantistica. Per il recupero dell'umido Messina è assolutamente priva di impianti (salvo da metà 2019 per quantità modestissime). Si tratta quindi della realtà più scarsa di tutte dal punto di vista impiantistico;*
- *per Palermo: le discariche consentono di fronteggiare la produzione (Castellana Sicula e Bellolampo) sempreché venga rispettato il timing da parte della struttura regionale e pure commissariale. Per il recupero più impianti esistenti e in divenire consentono di avere un surplus impiantistico;*
- *per Ragusa: si nota un chiaro deficit impiantistico per lo smaltimento che potrà essere coperto con impianti siracusani e catanesi fermo restando obiettivo autosufficienza a tal fine. Per il recupero dell'umido il surplus è evidente;*
- *per Siracusa: la capacità impiantistica per lo smaltimento è assolutamente debordante (vedi Sicula Trasporti che può logisticamente supportare altre realtà). Per il recupero dell'umido si trova ampio fronteggiamento e surplus impiantistico (anche da energia);*
- *per Trapani: la problematica attuale riguarda lo smaltimento dei sovvalli post TMB che vanno inviati a Sicula Trasporti e Oikos, da metà-fine 2019 se la struttura commissariale rispetterà il timing, si riuscirà a dare soluzione con propria*



*impiantistica allo smaltimento. Per il recupero dell'umido con la Sicilfert (55 mila tonn/annue con richiesta ampliamento a 100 mila tonn/annue) si riesce a fronteggiare la produzione di forsu (sempre nella presunzione di percentuale di raccolta differenziata come stabilita), si noti il picco creato dagli impianti di energia elettrica da forsu (che sono almeno 3 nel trapanese)".*

Nonostante una situazione reale che manifesta criticità gestionali ed ambientali importanti, non si è ritenuto di dover proporre soluzioni gestionali e di mitigazione ambientale specifiche, e che dovrebbero essere di competenza del PRGR.

Nel RA si indicano gli impianti di smaltimento e recupero attualmente esistenti in Sicilia e si valuta la necessità di intervenire su di essi, in quanto nel Piano si evidenzia che: *"Lo sbilanciamento impiantistico verso lo smaltimento in discarica (ancora ineliminabile considerando la composizione dei beni/prodotti nell'attuale contesto produttivo e di mercato sviluppatistico) troverà fronteggiamento, ovvero capacità di "riserva" nei prossimi due anni, considerando gli ampliamenti previsti e per il futuro si potranno utilizzare le discariche esauste con la tecnica del Landfill mining o altre forme di smaltimento che non "consumano" (bensì migliorano) i siti degradati, etc."*

Sebbene si mostri la consapevolezza di un latente sbilanciamento in favore dello smaltimento in discarica, il PRGR si indirizza tutto su tale forma di gestione e non rappresenta una strategia operativa di prevenzione e riduzione del rifiuto, né di riciclo delle materie, mostrandosi molto lontano dal disegnare per la regione Sicilia quella economia circolare che dovrebbe trovare, d'elezione, luogo di attuazione nel contesto isolano.

Per quanto, invece, attiene ai nuovi impianti di smaltimento e recupero da individuare, il RA si limita a garantire che: *"Le aree non idonee dovranno essere stabilite in base a criteri limitanti identificati attraverso un'analisi sul modello overlay mapping, di sovrapposizione delle mappature tematiche relative alla conservazione del patrimonio ambientale, culturale e di biodiversità che permette di integrare le informazioni di tipo cartografico che identifichino i valori storici, idrologici, paesaggistici, ricreativi, residenziali, faunistici, forestali. La realizzazione di nuovi impianti non deve determinare impatti tali provocare effetti negativi per la salute e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo, flora e fauna, tutelando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, i sistemi idrici e le aree fragili"*. Si deve osservare che, come il PRGR si mostra carente nel dettare indirizzi di gestione dei rifiuti urbani, così il RA, oltre a contenere apprezzabili intenzioni per il futuro, non dà atto di alcuna analisi significativa degli impatti, né indica indirizzi tecnicamente rilevanti per una gestione sostenibile del settore dei rifiuti.

In conseguenza di ciò, se il PRGR dà per scontata la necessità di procedere all'individuazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nel RA non si contempla la necessità di dettare criteri di valutazione relativi all'opportunità di creare tali nuovi impianti. Si verifica, pertanto, il paradosso in ragione del quale si rischia di assumere come presupposto ormai definito che sia necessaria la creazione di nuovi impianti di smaltimento, senza che ciò venga opportunamente dimostrato e valutato.

In conclusione, l'unico contenuto certo del Piano sembra essere la necessità di individuare *"5 siti idonei alternativi per lo smaltimento dei rifiuti pretrattati"*, proposta che il RA avrebbe dovuto *in primis* valutare in relazione a tutte le alternative possibili e dare atto documentale di queste valutazioni: il senso della VAS sta nella sua applicazione a livello pianificatorio prima che si giunga alla predisposizione dei progetti, ovvero valutare se non esistano alternative possibili meno impattanti ambientalmente e forse anche più efficaci dal punto di vista gestionale rispetto alle soluzioni prospettate.

Il RA risulta nei fatti poco efficace, anzitutto perché risultano essere carenti i contenuti del Piano, e non pienamente rispondente alle prescrizioni di legge in quanto non

viene sviluppata la Valutazione di incidenza. Si precisa inoltre che non tutte le matrici ambientali sono adeguatamente analizzate:

- La matrice ambientale delle acque marine, sembra essere stata totalmente ignorata nelle analisi del RA, a meno di un generico, parziale, riferimento al rispetto dei vicoli relativi ad *“aree soggette a fenomeni di erosione costiera o fluviale, per le quali è necessario effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire le buffer zone di protezione”*. In particolare desta preoccupazione il fatto che, sebbene sia opportuno che i siti di smaltimento vengano individuati nel contesto di aree industriali già urbanisticamente delimitate, per come previsto dal PRGR, molte di queste si trovino in prossimità della costa ed in contesti idrogeologicamente sensibili. A ciò si aggiunga che il PRGR non fa rimando alcuno alle problematiche relative alla gestione dei rifiuti portuali che sono diventate ancora più cruciali dal momento in cui si cerca di dare impulso al *“fishing for marine litter”* e segnatamente al recupero della plastica dagli oceani.
- Per quanto attiene più in generale alla protezione delle risorse idriche, la Regione Siciliana non ha ancora individuato le zone di protezione dei corpi idrici in cui, fra l'altro, è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ma questo non esime il RA dal raccogliere e riferire tutti i dati e gli studi ambientali che, a partire dalla misurazione del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica, possano portare alla individuazione di suddette zone di protezione, al contrario, le analisi svolte avrebbero dovuto, e potranno eventualmente, concorrere ai successivi adempimenti regionali.
- Nel RA non appaiono considerati impatti del PRGR sulla fauna, si riporta soltanto che: *“Il PRGR tiene conto del contesto territoriale per la definizione degli obiettivi, le biocapacità e limiti, attraverso la valutazione dei potenziali effetti del PRGR su fauna, vegetazione ed ecosistemi”*;
- Per quanto attiene alla componente vegetazionale nel Rapporto si riferisce che *“Gli ATO individuano le aree non idonee, anche tra quelle non comprese, indicate, tutelate o normate ma che presentino elementi di interesse naturalistico e culturale, ad esempio:*
  - o *pregio estetico e turistico;*
  - o *endemismi e presenza di specie rare;*
  - o *ecosistemi fragili;*
  - o *presenza di avifauna nidificante o di passo;*
  - o *aree di pregio da recuperare;*
  - o *aree d'interesse agrituristico.”*

A ciò si aggiunga un riferimento specifico ai boschi che non sembra escludere preventivamente questi ultimi dall'essere interessati dalla realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento di rifiuti: *“Nelle aree boscate la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche di valorizzazione va valutata nel rispetto dei vincoli imposti dal decreto di istituzione del “Bosco”, della normativa, sui piani e i programmi che gravano sull'area interessata, compresa l'eventuale qualità produttiva del territorio”*.

Risulta necessario approfondire le analisi del RA con riferimento alla componente vegetazionale e floristica e, più in generale, agli habitat ed agli ecosistemi, in modo che il PRGR possa dettare agli ATO indirizzi precisi e forti in merito alla localizzazione degli impianti di smaltimento che eventualmente si rendano indispensabili alla gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. Stante la suddetta carenza di analisi, relativamente agli impatti del PRGR sulla biodiversità occorre sottolineare che, come già citato, si rende necessario sottoporre lo stesso a Valutazione d'Incidenza. Contrariamente, nel RA si riferisce che: *“Come già precisato nell'istanza per l'avvio della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la procedura in oggetto non comprenderà la Valutazione di*

*Incidenza di cui all'art.5 del D.P.R.357/1997 in quanto non sono previste localizzazioni di impianti, ma solamente individuazione di zone in cui non è possibile realizzare impianti”, e di seguito al paragrafo 3.3: “Valutazione di Incidenza” si specifica che: “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.*

*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo*

*TUTTA LA IMPIANTISTICA ESISTENTE E RIPORTATA NEL PRESENTE PIANO E' STATA OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL PRECEDENTE PIANO (2012). Non si è ritenuto pertanto di dover fare una nuova valutazione di incidenza in quanto nessun impianto, come precisato nel PRGR, potrà essere realizzato all'interno delle aree NATURA 2000 né tanto meno avere qualsiasi tipo di interferenza coerentemente a quanto indicato nella Direttiva comunitaria”.*

Si deve constatare, al riguardo, la contraddittorietà di talune affermazioni sopra riportate: se è vero che il PRGR non individua la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, è vero che prevede la creazione di 5 nuove discariche e, pertanto, si dovrebbe pianificare in merito alle effettive necessità impiantistiche ed alla migliore localizzazione di tali impianti.

Non è sufficiente riferire nel RA che nessun impianto potrà mai sviluppare interferenze con la Rete Natura 2000, ma elaborando la Valutazione di incidenza del PRGR si deve chiaramente dimostrare come ciò potrà essere reso possibile: i siti di smaltimento di rifiuti urbani possono esercitare impatti devastanti su habitat anche non circumvicini ad essi ed in particolare sull'avifauna protetta dalle Zone di Protezione Speciale.

Si rappresenta all'Autorità competente regionale per la VAS che il PRGR deve quindi essere sottoposto a Valutazione d'incidenza in quanto, diversamente, rischierebbe, tra l'altro, di non passare il rigoroso vaglio delle Istituzioni Comunitarie preposte alla vigilanza della spesa relativa ai fondi strutturali che, per larga parte, concorrono a finanziare il PRGR. Si conclude, in ogni caso, che le sostanziali carenze documentali, tecniche e scientifiche riscontrate nella documentazione pubblicata ed in particolare nel Rapporto ambientale, non consentono a questo Ministero, che si avvale della collaborazione dell'ISPRA, di poter esprimere una valutazione esaustiva in merito alla sostenibilità ambientale del Piano in oggetto. **Pertanto, si rimanda al parere dell'Autorità regionale competente ogni conseguente determinazione in merito all'individuazione della più opportuna modalità di prosecuzione del procedimento di VAS, nel rispetto delle Direttive comunitarie, delle disposizioni di legge statali e regionali in materia di Valutazione ambientale strategica e di pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti.**